

DETRAZIONE FISCALE

Art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

È detraibile l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ed esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:

- **rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murari degli edifici;**
- **apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione;**
- **porte blindate o rinforzate;**
- **apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;**
- **installazione di rilevatori di apertura e di effrazione su serramenti;**
- **apposizione di saracinesche;**
- **tapparelle metalliche con bloccaggi;**
- **vetri antisfondamento;**
- **casseforti a muro;**
- **fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;**
- **apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;**
- **esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;**

In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L'agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano:

- l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
- il montaggio di vetri anti-infortunio;
- installazione del corrimano;
- interventi di bonifica dell'amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

La legge n. 147/2013 ha prorogato al **31 Dicembre 2014** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (**50%**), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; percentuale di detrazione che rimarrà invariata anche per tutto il 2015.

Fonte sito Agenzia delle Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Esempi/Guide+Fiscali+old/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali/Guida_ristrutturazioni_maggio+2014.pdf